Comune di Bonifati

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio Segreteria

COPIA

Determinazione n° 34 del 04/03/2024

N° 101 del registro generale: 04/03/2024

OGGETTO:

DIPENDENTE COMUNALE MATR. N. 63 – ASSENZA PER MALATTIA ANNO 2023. DECURTAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO.

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattro del mese di marzo alle ore 11:11

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 71, comma 1 del D.L. n. 112/2008, recita: "*Per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 30/03/2001, n. 165, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati, aventi carattere fisso o continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settori per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure al ricovero ospedali ero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapia salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa*";

ATTESO che il dipendente comunale, matricola n. 63 si è assentato dal servizio, per malattia nel corso dell'anno 2023 per un totale di *giorni 3*;

RITENUTO che dalla lettera della norma anzi riportata il trattamento così come definito deve applicarsi ai primi 10 giorni di ogni singolo periodo di assenza per malattia;

PRESO ATTO che la riduzione del trattamento economico non si applica alle sole assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, a causa di servizio, a ricovero ospedaliero e convalescenza del suo rapporto di lavoro;

ATTESO che per effetto della disposizione normativa le voci retributive da assoggettare a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni sono quelle relative al trattamento economico accessorio riportate nell'*allegato "A"* che si aggiungono a quelle già assoggettate a decurtazione in quanto erogabili soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta (maneggio valori, turno, reperibilità, rischio, disagio, lavoro straordinario, maggiorazioni lavoro notturno, festivo e festivo - notturno);

DATO ATTO che l'assenza per malattia del dipendente comunale matr. n. 63 non rientra in una delle fattispecie previste dal secondo periodo dell'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 per cui occorre procedere alla decurtazione del trattamento economico nei modi anzi descritti, per i primi dieci giorni di assenza di ogni periodo;

VISTI:

- Il CCNL 16.11.2022 ed in particolare l'art. 48;
- la circolare del D.F.P. n. 7/2008;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi...";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale del 25.09.2023, n. 23, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2023/2025;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 303 del 30.12.2023, il quale ha differito al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 10.10.2023 relativa all'Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2024-2025;
- la Determinazione n. 867 registro generale del 29.12.2023 mediante la quale si è proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento dei servizi afferenti l'Area I^ - Servizi Amministrativi ed Affari Generali, nella persona del Dott. Rosario Castiglia;

DATO ATTO:

1. della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non sussistono a carico del procedimento conflitti d'interesse, anche potenziali, in relazione all'adozione del presente atto;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

D E T E R M I N A

1. **DI PRENDERE ATTO** della premessa, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. **DI APPLICARE** la decurtazione del trattamento economico accessorio del dipendente comunale matricola n. 63, in conseguenza delle documentate istanze di malattia verificatesi nel corso dell'*anno 2023* secondo le voci retributive di cui all'allegato "A", dell'importo di €. *3,00*;

3. **DI DARE ATTO** che si provvederà alla decurtazione delle indennità o compensi accessori in sede di liquidazione degli stipendi con la mensilità di Marzo 2024 e tenuto conto dei giorni di assenza per malattia, calcolati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 71 del D.L. 25/06/2008 n. 112 in aggiunta alla decurtazione di quelle indennità o compensi che possono essere erogate soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta;

4. **DI DARE ATTO** che la presente non comporta impegno di spesa;

5. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza;

Dipendente matricola n. 63 - ***Anno 2023***

N.D.	VOCE	IMP.MENSILE	1/26 (calcolati su imp. oraria)	Giorni assenza	Somma da non corrispondere
1	*Indennità di comparto*	€. 51,90	€. 1,00	3	€. 3,00
				Totale	**€. 3,00**

PER QUANTO SOPRA SI RILASCIA:

- Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/Bis del D.Lgs n 267/2000;
- VISTO di compatibiltà monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c, 1, lettera a) punto 2 D.L. 78/2009.

Il Responsabile del procedimento

F.to Dott. Rosario CASTIGLIA

per Il Resp. del servizio giuridicamente impedito

F.to Dott. Antonio MARINO

UFFICIO FINANZIARIO

VISTA la Determinazione di cui sopra si appone:

- Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/Bis del D.Lgs. n 267/2000;
- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sull'intervento in essa indicato:

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Maria Assunta MIDAGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32 COMMA 1, della legge 18/06/2009 n. 69 copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Bonifati Lì

L'Addetto all'Albo Pretorio

COMUNE DI BONIFATI * ALBO PRETORIO *

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
Carmine PORTADIBASSO

N° Reg. di pubblicazione: _____ del _____

Che ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Allegato "A"

N.D.	Voce
1	Indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL 22/01/2004
2	Indennità al personale educativo degli asili nido (indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. c) ceni 6/7/1995 pari a €464.81 incrementata dall'art. 6 del ceni 5/10/2001. All'incremento di cui all'art. 6, pari a € 340,86, si fa fronte utilizzando le risorse indicate neH'art. 15 del ceni 1/4/1999. Indennità complessiva annua: € 805,67
3	Indennità al personale insegnante delle scuole materne ed elementari, agli assistenti di cattedra (insegnanti tecnico • pratici), ai docenti delle scuole secondarie del Comune (indennità di cui all'art. 37, comma l, lett. d) del ceni 6/7/1995 pari a € 464.81 incrementata dall'art. 6 del ceni 5/10/2001. All'incremento di cui all'art. 6, pari a € 340,86, si fa fronte utilizzando le risorse indicate nell'art. 15 del ceni 1/4/1999. Indennità complessiva annua: € 805,67.
4	Indennità personale docente centri di formazione professionale che svolga attività di insegnamento, in aula o in laboratorio, ai sensi del 5^A^ comma dell'art. 48 D.P.R. n. 268 del 1987 (art. 37, comma 1, lett. e) del ceni 6/7/1995). Indennità annua: € 464,81
5	Indennità di tempo potenziato alle insegnanti delle scuole materne per 10 mesi di anno scolastico (art. 37, comma 2, ceni 6/7/1995). Indennità per 10 mesi: € 103,29x10= 1032,91
6	Indennità al personale dell'area di vigilanza che svolge le funzioni di cui all' art. 5 della L. 65/1986 (art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del ceni 6/7/1995) € 810,84 annui ripartiti per 12 mesi, incrementata di € 25 mensili lordi per 12 mensilità ai sensi dell'arL 16, comma 1 del ceni 22/1/2004. Indennità complessiva: € 1110,84
7	Indennità al personale dell'area di vigilanza che non svolge le funzioni di cui all'art. 5 della L . 65/1986 (art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo, del ceni 6/7/1995) € 480,30 annui ripartiti per 12 mesi, incrementata di € 25 mensili lordi per 12 mensilità ai sensi dell' art. 16, comma 2 del C.C.N.L. 22/1/2004. Indennità complessiva: € 780,30
8	Indennità specifica per 12 mesi (art. 4, c. 3 del C.C.N.L. 16/7/1996 - Art. 28, comma 1 del C.C.N.L. del 1/4/1999)
9	Retribuzione di posizione (artt.da 9 a 11 del CCNL 31/03/1999)
10	Retribuzione di posizione per alte professionalità (art. 10 del CCNL 22/1/2004)
11	Indennità per specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. f) ed i) del CCNL dell' 1.4.1999
12	Indennità di L. 1.500.000 prevista per il personale della ex Vili q.f. dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 e dall'art. 17, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999
13	Indennità a favore del personale assegnato a tempo parziale ai sensi dell'art. 14, comma 3, del CCNL 22/1/2004